

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

DELL'ASSOCIAZIONE PROLOCO FRANCOLINO

Il giorno 19 Dicembre 2022 alle ore 21,00, presso la sala denominata Centro Rescazzi - Via Pianelle 1 - 44123 Francolino Fe - si è riunita in seconda convocazione, l'assemblea ordinaria dei soci dell'associazione Proloco Francolino per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Ai fini dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sezione B Associazioni di PROMOZIONE SOCIALE, è necessario apportare le modifiche degli art. 5) e Aart.8) dello statuto, richieste dalla Regione Emilia Romagna.

Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto e dell' art. 101, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, l'assemblea è validamente costituita e potrà deliberare con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

I presenti nominano all'unanimità quale Presidente dell'assemblea la sig.ra Monica Campa e quale Segretario Raffaella Bettini.

Il Presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata ed è validamente costituita per deliberare sull'ordine del giorno.

Il Presidente dell'associazione dà lettura delle modifiche statutarie, spiegando che esse si rendono necessarie per conformare lo Statuto dell'associazione al D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore".

Dopo ampia discussione l'assemblea all'unanimità con il voto favorevole di 11 soci

Delibera

Di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate dal Presidente.

Null'altro essendoci da deliberare, l'assemblea si chiude alle ore 22.00, previa lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate dall'assemblea viene allegato al presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario



IZIA delle ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI FERRARA
UFFICIO TERRITORIALE
Registrato N. 27 DIC. 2022
Aut. Iscritta al N. 117/2017

*Firma su delega del direttore Provinciale
dott. Giuseppe Rosso

STATUTO DELLA PRO LOCO DI FRANCOLINO

Art. 1 - Natura e scopo

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, una Associazione di Promozione sociale denominata:

PRO LOCO DI FRANCOLINO – APS , con sede nel Comune di FERRARA, apolitica, priva di scopo di lucro.

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, prevalentemente a favore degli associati e di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. Ai sensi dell'art 5 del codice del terzo settore l'associazione svolge attività d'interesse generale nei seguenti settori:

1. Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
2. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
3. Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

nel proprio ambito territoriale - costituito dall'area geografica della Frazione di Francolino.

[Handwritten signatures and initials]

1

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di realizzare interessi a valenza collettiva, l'Associazione si propone di:

- a) promuovere lo sviluppo turistico, dell'eno-gastronomia, del tempo libero, dell'escursionismo, dell'editoria, dello spettacolo e delle attività a queste inerenti;
- b) diffondere la cultura tendente ad educare alla convivenza, alla tolleranza ed al rispetto degli altri;
- c) tutelare il patrimonio ambientale, paesaggistico, urbanistico, monumentale, storico-etnografico, folcloristico e culturale;
- d) sensibilizzare le autorità competenti sulle problematiche locali onde favorirne la risoluzione;
- e) coordinare le varie iniziative della località anche se promosse e/o svolte da altre associazioni.

La Pro Loco di FRANCOLINO aderisce all'U.N.P.L.I. (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia), ed in particolare al Comitato Provinciale di FERRARA, nel rispetto dello Statuto, delle normative e delle indicazioni dell'U.N.P.L.I. medesima.

La durata dell'associazione è prevista fino al 2100.

Art. 2 - Modalità operative

Al fine di realizzare i propri scopi essa può nel proprio interno e sempre nel rispetto delle finalità statutarie che escludono lo scopo di lucro con deliberazione dell'Organo di Amministrazione, ratificato dall'Assemblea dei Soci alla prima convocazione:

- 1) esercitare la produzione e lo scambio di beni e servizi;
- 2) creare e gestire, direttamente o tramite terzi, strutture, circoli ed uffici di ordine informativo, culturale, ricreativo, sportivo, ricettivo;
- 3) costituire «Sezioni» con compiti operativi indirizzati a specifica attività (es. pesca, bocce, fotografia, ecc.),

- 4) costituire «Comitati» con autonomia operativa, ma sempre inseriti nella struttura gerarchico-organizzativa della Pro Loco, per lo svolgimento di particolari attività (es. fiera, teatro, ecc.);
- 5) promuovere od accogliere richieste di collaborazione con gli Enti Pubblici locali per attività informative, studi, consulenze, ecc. per il perseguimento degli scopi di cui al precedente art. 1).

Gli eventuali utili che ne dovessero derivare saranno reinvestiti per le finalità statutarie.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dalla normativa vigente. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore.

Art.3 - Patrimonio

8.2.8.

Le risorse economiche della Pro Loco sono rappresentate dalle quote degli associati, da contributi pubblici e privati, dai redditi delle attività istituzionali, da lasciti e da ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito fra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1 gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 4 - Ammissione ed esclusione dei soci

L'adesione è consentita, senza alcun tipo di discriminazione, a tutti coloro che intendono perseguire gli scopi nei modi previsti dallo statuto ed è subordinata alla sottoscrizione della domanda di ammissione, sulla quale si pronuncia l'Organo di Amministrazione. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

L'Organo di Amministrazione cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

8.2.8, 103, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

Possono essere soci, nei limiti di legge, anche entità collettive di qualsiasi tipo le cui finalità si identifichino con quelle della Pro Loco e purché non finalizzati alla partitocrazia ed al lucro.

Possono essere soci tutti coloro che abitano nell'ambito territoriale della Pro Loco, nel territorio limitrofo e, comunque, tutti coloro che abbiano a cuore lo sviluppo del territorio di FRANCOLINO.

La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso. - Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno in corso. L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta dell'Organo di Amministrazione per:

- mancato versamento della quota sociale per un anno;
- comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- persistenti violazioni degli obblighi statutari.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica od il ricorso alla prima assemblea dei soci che sarà convocata.

Art.5 - Soci

I soci sono le persone fisiche o entità collettive che hanno versato la quota associativa deliberata di anno in anno dall'Organo amministrativo nei tempi e nei modi da questo stabiliti. La qualità del socio viene acquisita al momento del versamento della quota e cessa il 31 Dicembre. Possono essere soci tutti coloro che sono residenti nella località o nel comune di riferimento e tutti coloro che dimostrano un concreto e documentato interesse verso l'ambito territoriale della Pro Loco e l'azione da questa svolta.

La quota associativa non è rivalutabile e la posizione associativa non è trasmissibile.

A tutti i soci compete la parità di diritti e doveri. I soci hanno diritto di elettorato

5

DS S. L. S. B. A. A.

attivo e passivo, fruiscono delle eventuali agevolazioni poste in essere, possono partecipare alle iniziative sociali e frequentare la sede autonoma dell'ente, se esistente. Il diritto di elettorato e di voto spettano sia ai soci maggiorenni che ai soci minorenni per il tramite degli esercenti la responsabilità genitoriale.

Tutti i soci hanno il dovere di rispettare lo statuto e di non procurare, neanche per via indiretta, danno o discredito alla Pro Loco.

Art. 6 - Doveri e diritti degli associati

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente Statuto, l'eventuale Regolamento e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
- mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e non svolgere attività concorrenti o contrastanti a questa;
- versare la quota associativa deliberata dall'Organo di Amministrazione entro la data stabilita.

I soci, in regola con quanto sopra indicato, hanno diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare all'assemblea con diritto di voto;
- ad accedere alle cariche associative se maggiorenni;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione ossia dei libri sociali, con possibilità o di ottenerne copia facendone richiesta scritta anche per via informatica all'Organo di Amministrazione il quale potrà fornire le copie richieste entro 30 giorni dalla richiesta o con la possibilità di visionarli presso la sede dell'associazione alla presenza di almeno un componente dell'Organo di Amministrazione facendone richiesta scritta anche per via informatica allo stesso Organo di Amministrazione il quale risponderà entro 15 giorni dalla richiesta.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri

DS S.L.S. [signature]

cespiti di proprietà dell'Associazione.

Art. 7 - Organi sociali

Gli organi sociali necessari sono l'Assemblea, l'Organo di Amministrazione, il Presidente.

Gli organi sociali eventuali sono: la Giunta, il Collegio dei Revisori dei Conti, quando previsto per legge.

Le cariche sociali durano due anni e sono gratuite; ai titolari spetta solo il rimborso delle eventuali spese sostenute autorizzate dall'Organo di Amministrazione.

Art. 8 - Assemblea

L'assemblea è costituita dai soci e può essere ordinaria o straordinaria.

Ogni persona fisica o entità collettiva dispone di un solo voto. - Ogni associato maggiorenne potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta; ogni socio non può ricevere più di due deleghe.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso da comunicare, in forma cartacea e/o informatica e/o whatsapp, almeno cinque giorni prima della data della riunione; la convocazione deve prevedere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

In difetto di convocazione o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

1. ratifica l'eventuale regolamento predisposto dall'Organo di Amministrazione;
2. approva il bilancio preventivo ed il bilancio o rendiconto consuntivo relativamente ad ogni esercizio;
3. approva il programma di attività dell'Associazione;
4. nomina i componenti dell'Organo di Amministrazione;
5. elegge i membri dell'eventuale Collegio dei Revisori, quando previsto per

OB S.L.S. 7

legge, e adotta eventuale azione di revoca di tali Organo;

6. convalida o rigetta l'esclusione dei soci deliberata dall'Organo di Amministrazione;
7. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dall'Organo di Amministrazione;
8. destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo e per ottenere le linee d'indirizzo dell'attività.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria viene anche convocata ogni qualvolta lo stesso Presidente o l'Organo di Amministrazione o il Collegio dei Revisori, se nominato, od almeno un terzo dei soci ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

- a) le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie - non disposte dalla Legge- devono sempre essere adottate, in prima convocazione, con il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati ed il

8

voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

- b) le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione con relativa devoluzione del patrimonio residuo, devono essere adottate con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 9 – L'Organo di Amministrazione

E' composto da un numero dispari di membri che va da 5 a 17, eletti dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi.

I membri dell'Organo di Amministrazione sono rieleggibili.

Nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause, uno o più dei componenti l'Organo Amministrativo decadano dall'incarico, l'Organo Amministrativo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi dei non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Organo e nella successiva Assemblea, se ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri dell'Organo Amministrativo, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Organo.

L'Organo Amministrativo nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario.

All'Organo di Amministrazione spetta il compito di:

1. attuare le deliberazioni dell'Assemblea;
2. predisporre i bilanci o rendiconti e sottoporli all'assemblea per la deliberazione;
3. deliberare sulle domande di adesione e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
4. redigere un eventuale regolamento interno, ad integrazione dello Statuto, per meglio definire le modalità operative interne e/o delle Sezioni e/o dei Comitati; la ratifica del regolamento sarà effettuata dall'Assemblea Ordinaria dei soci alla prima convocazione;
5. nominare i responsabili delle Sezioni o dei Comitati che, del loro operato,

DB
M
S.L.B.
A
A
9

risponderanno al Presidente od all'Organo di Amministrazione;

6. nominare l'ufficio elettorale composto da tre membri;
7. provvedere a tutti gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione delle quote associative annuali.

L'Organo di Amministrazione è convocato di regola ogni sei mesi ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno un terzo dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni sono valide se effettuate mediante avviso scritto, in forma cartacea e/o informatica, o a mezzo whatsapp, da notificarsi almeno tre giorni prima della data della riunione, con l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i membri dell'Organo amministrativo.

I componenti l'Organo che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione dell'Organo di Amministrazione il quale provvede alla surrogazione dei medesimi.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 10 - Presidente

Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione; in caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente, quando previsto, od al

membro anziano dell'Organo amministrativo.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione e, in caso di urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 11 – Organi eventuali

- Giunta: di norma la sua costituzione può essere prevista quando il numero dei componenti l'Organo di Amministrazione supera le sette unità. E' eletta dall'Organo di Amministrazione che ne determina anche il numero dei membri, fra i suoi componenti. Ha prevalentemente compiti esecutivi e può assumere provvedimenti d'urgenza o demandati dall'Organo amministrativo.

- Revisori dei Conti: vengono eletti dall'Assemblea in numero di tre effettivi e due supplenti. - Controllano periodicamente ed alla fine dell'anno finanziario la regolarità della gestione contabile esprimendo le proprie valutazioni. Non possono coprire altre cariche sociali. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è invitato alle riunioni dell'Organo di Amministrazione ed in tal caso può esprimere la propria opinione sugli argomenti all'ordine del giorno, senza diritto di voto.

Art. 12 - Scioglimento e Varie

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 13 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato nel presente statuto, si fa riferimento al Codice Civile ed alle altre norme di legge vigenti in materia.

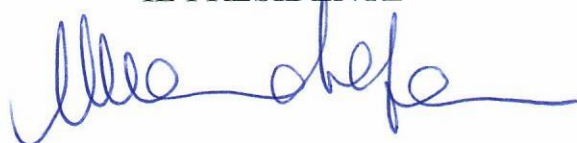
Art. 14 – Norme transitorie

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

Redatto in triplice copia in Francolino di Ferrara il

IL PRESIDENTE

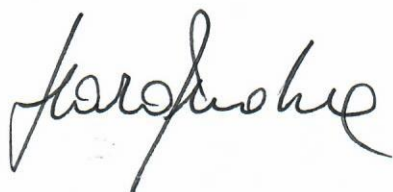


IL SEGRETARIO



SLB-T
Barbora Guora

Mario Cail

Dott. Luca Lodi
Marco Thierant
Daniele Stro

